

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLOTTI, SERVADEI, DELLA BRIOTTA, ACHILLI, SANTI

Presentata il 23 gennaio 1969

Modifiche all'articolo 44 della legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, tendente ad apportare modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, relativa all'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, si vuole eliminare un grave inconveniente derivante dalla carenza di formulazione della legge stessa per quanto si riferisce alla costituzione di imprese liriche sotto forma di società cooperative.

La legge in questione, infatti, all'articolo 44 elenca una serie di adempimenti cui le imprese liriche, e quindi anche le società cooperative liriche, sono soggette per essere iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Si sono verificati alcuni casi, e non sporadici, in cui imprese liriche, costituite sotto forma di società cooperative, si sono viste rifiutare l'iscrizione all'elenco di cui sopra in quanto non avevano potuto adempiere (e non per loro colpa, ma proprio per l'inesatta formulazione dell'articolo 44) alle richieste di cui al punto *g)* primo comma e punto *b)* terzo comma dell'articolo 44.

Infatti, tali società cooperative liriche dovrebbero — sempre per il disposto dell'articolo 44 punto *g)* primo comma e punto *b)* terzo comma — presentare una relazione dell'attività svolta nel settore ed inoltre un cer-

tificato del tribunale da cui risulti il deposito dell'ultimo bilancio presso la cancelleria del tribunale.

Appare evidente la carenza di formulazione: come può adempiere a tali richieste una società cooperativa appena nata?

È necessario, quindi, ampliare e rendere più esatta la formulazione del disposto di legge, per quanto si riferisce a tali cooperative.

Si è quindi pensato di aggiungere alla lettera *g)* del primo comma la disposizione per cui le cooperative di nuova costituzione dovranno produrre documenti comprovanti l'attività svolta nel settore dai propri soci fondatori nei due anni precedenti la costituzione della cooperativa stessa. Si è poi precisato, alla lettera *b)* del terzo comma, che le cooperative di nuova costituzione sono esentate dall'obbligo di produrre il certificato relativo al bilancio, nel primo anno di attività.

La legge, così modificata, potrà favorire gli artisti lirici che intendono dar vita a società cooperative del genere e risponderà, quindi, in modo migliore ai criteri per i quali fu a suo tempo approvato.

Nel sottoporre, onorevoli colleghi, la presente proposta alla vostra attenzione, vi preghiamo, quindi, di volerla approvare con urgenza.